

Repertorio n. 23977

Raccolta n. 10591 =====

=== ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ==

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladieci il giorno sei del mese di settembre

(06/09/2010). =====

In Taranto e nel mio studio al Lungomare Vittorio Emanuele

III n.29. =====

Dinanzi a me dott. DANIELA de FRANCESCO, Notaio in Taranto,

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto, =====

===== SONO PRESENTI =====

1) Prof. SANTAMATO Vito, nato a Bari il 26 luglio 1953, resi-

dente in Bari alla via Nicolò Putignani n. 133, C.F. SNT VTI

53L26 A662P; =====

2) Prof. MASSARI Fabrizio, nato a Bari il 28 giugno 1977, re-

sidente in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 52, C.F. MSS

FRZ 77H28 A662S; =====

3) Prof. PETROCELLI Corrado, nato a Bari il 25 settembre

1952, il quale dichiara di intervenire al presente atto in

qualità di Magnifico Rettore e legale rappresentante dell'"U-

NIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - ALDO MORO", con sede in Bari

alla Piazza Umberto I n. 1, ove domicilia per la carica, Co-

dice Fiscale n. 80002170720, munito dei poteri per la costi-

tuzione di cui infra in virtù di conforme Delibera del Consi-

glio di Amministrazione nonchè del Senato Accademico della

detta Università; =====

4) GALEONE Antonio Nicola, nato a Roccaforzata (Taranto) il 19 luglio 1954, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società a responsabilità limitata "SINCON S.R.L.", con sede in Taranto alla via Lacaita n. 31, ove domicilio per la carica, capitale sociale di Euro 1.000.000 (unmilione), iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Taranto al n. TA-89665, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Taranto 00787980739, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri statutari; =====

5) GARGANO Olimpia, nata a Bari il 1° gennaio 1951, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Cooperativa Consortile a responsabilità limitata "PUGLIATURISMI - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE", con sede in Bari alla via Giacomo Matteotti n. 38, ove domicilio per la carica, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Bari al n. BA-499685, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bari 06630210729, a quanto infra autorizzata in virtù dei poteri statutari nonchè in esecuzione di Delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta Società in data 14 giugno 2010, verbale n. 04/2010; =====

6) Cav. SPORTELLI Luigi, nato a Massafra (Taranto) il 10 giu-

gno 1945, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società a responsabilità limitata "FININDUSTRIA S.R.L.", con sede in Taranto alla via Dario Lupo n. 65, ove domicilia per la carica, capitale sociale di Euro 600.000 (seicentomila), iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Taranto al n. TA-158682, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 02618560730, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri statutari nonchè in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta Società in data 31 marzo 2009; =====

7) VIGNOLA Raffaele, nato a Taranto il 21 novembre 1963, residente in Castellaneta alla via San Martino n. 66, C.F. VGN RFL 63S21 L049Q, il quale dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio che in qualità di Presidente della Giunta Esecutiva e legale rappresentante del Consorzio "COSTALBA (Consorzio Strutture Turistico-Alberghiere Associate)", con sede in Taranto alla via Dario Lupo n. 65 presso Associazione Industriali, ove domicilia per la carica, iscritto al Repertorio Economico di Taranto al n. TA-166429, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 02736590734, a quanto, infra autorizzato in virtù dei poteri statutari nonchè in esecuzione della Delibera della Giunta Esecutiva del predetto Consorzio in data 17

giugno 2010; =====

8) Dott. PROTA Antonio, nato a Bari il 15 dicembre 1968, residente in Gravina in Puglia alla via Maiorano n. 97, C.F. PRT NTN 68T15 A662V, il quale dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio che in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio con attività esterna "LE CENTO MASSERIE", con sede in Crispiano (Taranto) alla via Martina Franca n. 76/A, ove domicilio per la carica, iscritto al Repertorio Economico di Taranto al n. TA-162291, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 02671800734, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri statutari nonchè in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del predetto Consorzio in data 17 maggio 2010; =====

9) Dott. MANTOVANI Mario, nato a Taranto il 21 giugno 1957, residente in Taranto - località Talsano - al Corso Vittorio Emanuele II n. 2, C.F.: MNT MRA 57H21 L049L; =====

10) Prof. DI RIENZO Massimo, nato a Bari il 19 giugno 1962, residente in Bari alla via Mendes n. 1/15, C.F.: DRN MSM 62H19 A662G; =====

11) Dott. Ruggieri Giacomo, nato ad Irsina (Matera) il 7 aprile 1957, residente in Bari alla via Calefati n. 133, C.F. RGG GCM 57D07 E326U. =====

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità persona-

le io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE. E' costituita tra Prof. SANTAMATO

Vito, Prof. MASSARI Fabrizio, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

- ALDO MORO, SINCON S.R.L., PUGLIATURISMI - SOCIETA' COOPERA-

TIVA CONSORTILE, FININDUSTRIA S.R.L., COSTALBA (Consorzio

Strutture Turistico-Alberghiere Associate), Consorzio LE CEN-

TO MASSERIE, come costituiti e rappresentati, una società a

responsabilità limitata sotto la denominazione "EXITEAM

s.r.l. - Spin-off dell'Università di Bari", in sigla "EXITEAM

s.r.l.". =====

ARTICOLO 2 - SEDE. La Società ha sede in Taranto in via Dario

Lupo n. 65 presso Confindustria Taranto. =====

ARTICOLO 3 - DURATA. La Società ha durata fino a tempo inde-

terminato. =====

ARTICOLO 4 - OGGETTO. La Società ha per oggetto quanto previ-

sto dall'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale di cui in-

fra. =====

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE. Il capitale sociale è fissato

in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero centesimi) ed

è diviso in quote ai sensi di legge. =====

Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci nelle se-

guenti rispettive misure: =====

- Prof. MASSARI Fabrizio, Prof. SANTAMATO Vito, UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI BARI - ALDO MORO, SINCON S.R.L. e PUGLIATURISMI

- SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, per una quota comples-

siva di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero centesimi)

ciascuno; =====

- FININDUSTRIA S.R.L., per una quota complessiva di Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero centesimi); =====


- COSTALBA (Consorzio Strutture Turistico-Alberghiere Associate) e LE CENTO MASSERIE, per una quota complessiva di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero centesimi) ciascuna. =====

I componenti danno atto che il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero centesimi), è stato versato presso la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe - Filiale di Taranto, come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata dalla Banca suddetta in data 3 agosto 2010. =====

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2010. =====

ARTICOLO 7 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA. L'amministrazione ordinaria e straordinaria della società spetta al Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri nominati dall'assemblea. =====

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, per il quale vengono designati sette membri, vengono all'unanimità nominati, a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea, sette membri nelle persone dei sopra costituiti signori: =====



- Prof. SANTAMATO Vito, Prof. MASSARI Fabrizio, Dott. PROTA

Antonio, Dott. MANTOVANI Mario, signor VIGNOLA Raffaele,

Prof. DI RIENZO Massimo e Dott. RUGGIERI Giacomo, i quali ac-

ceppano la carica, dichiarando non esservi a proprio carico

cause di ineleggibilità o decadenza e, seduta stante, riuniti

in consiglio, eleggono: =====

- Prof. SANTAMATO Vito - Presidente; =====

- Dott. PROTA Antonio, Prof. MASSARI Fabrizio, Dott. MANTOVA-

NI Mario, signor VIGNOLA Raffaele e Prof. DI RIENZO Massimo,

Dott. Ruggieri Giacomo - Consiglieri. =====

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rap-

presentanza sociale ed il potere di firma di fronte ai terzi

ed in giudizio. =====

ARTICOLO 8 - DELEGHE. I comparenti autorizzano il Presidente

del Consiglio di Amministrazione a curare le pratiche occor-

renti per la legale costituzione della Società nonchè a ri-

scuotere il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale

presso la Banca depositaria, con facoltà di rilasciare quie-

tanza esonerando il detto Istituto da ogni responsabilità al

riguardo. =====

ARTICOLO 9 - NORME DI FUNZIONAMENTO.. La Società è regolata,

oltre che dalle disposizioni legislative, da quelle contenute

nel presente atto, del quale formano parte integrante e so-

stanziabile le Norme di funzionamento della società costituite

da n. 31 (trentuno) articoli, che si allegano al presente at-

to sotto la lettera "A". =====

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI GENERALI. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto e nelle allegate Norme di Funzionamento, valgono le disposizioni vigenti in materia. ===

ARTICOLO 11 - SPESE. Le spese del presente atto e conseguenti, le quali approssimativamente ammontano ad Euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero centesimi) sono a carico della società. =====

=====

=====

=====

=====

Richiesto io

Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai comparenti che in tutto lo approvano. =====

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su otto pagine di due fogli. =====

Il presente atto viene sottoscritto alle ore undici. =====

Firmato: Santamato Vito, Massari Fabrizio, Petrocelli Corrado, Gargano Olimpia, Galeone Antonio Nicola, Sportelli Luigi, Vignola Raffaele, Prota Antonio, Mantovani Mario, Di Rienzo Massimo, Ruggieri Giacomo, Daniela de Francesco Notaio. Vi è il sigillo. =====





NOTAIO
Daniela de Francesco

=== STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SPIN OFF) ==

Allegato A
al N° Rep. 23977
al N° Racc. 10591

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

===== ART.1) DENOMINAZIONE =====

È costituita la società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione sociale: "EXITEAM s.r.l. - Spin-off dell'Università di Bari", in sigla "EXITEAM s.r.l.". =====

===== ART. 2) SEDE =====

La società ha sede nel comune di Taranto. =====
All'organo amministrativo è data facoltà di istituire altrove, anche all'estero, filiali, agenzie, unità locali e rappresentanze o sopprimerle; gli è data, altresì, facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. =====

===== ART. 3) SEDI SECONDARIE =====

L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie è devoluta alla competenza dell'Assemblea Ordinaria dei soci, che delibererà nelle forme previste per la modifica del presente statuto. =====

===== ART. 4) DURATA DELLA SOCIETA' =====

La società è contratta a tempo indeterminato. =====

===== TITOLO II =====

===== OGGETTO - CAPITALE SOCIALE =====

===== ART. 5) OGGETTO SOCIALE =====

La società ha ad oggetto l'offerta e lo sviluppo di servizi

integrati diretti agli Enti territoriali e alle imprese che operano in ambito turistico che consentono di soddisfare le nuove esigenze della domanda dal punto di vista dell'accesso alle informazioni, della flessibilità e personalizzazione dell'acquisto. =====

In particolare la società intende utilizzare le nuove tecnologie ICT ed i dispositivi di comunicazione mobile per la valorizzazione del patrimonio culturale e per promuovere contatti di rete tra i diversi operatori turistici al fine di pervenire ad economie di scala e scambi informativi. =====

A titolo esemplificativo ma non esaustivo la società svolge le seguenti attività: =====

1. Definizione di piani di valorizzazione e promozione del territorio a fini turistico, culturale e territoriale; =====
2. Assistenza alle imprese e alla pubblica amministrazione nel campo della programmazione strategica, governance territoriale e pianificazione finanziaria; =====
3. Servizi di assistenza alle imprese e alla pubblica amministrazione nel campo dell'internazionalizzazione; =====
4. Studio, progettazione e realizzazione di piattaforme tecnologiche; =====
5. Progettazione e redazione di piani di marketing; =====
6. Definizione di piani di co-marketing; =====
7. Consulenza e servizi alle attività di promozione e sviluppo dell'associazionismo tra imprese; =====

8. Analisi socio-economiche; =====

9. Ricerche di mercato; =====

10. Formazione professionale. =====

La società può svolgere attività strumentali o connesse a

quelle indicate in precedenza ed in particolare: =====

1. Elaborazione di Studi di Fattibilità; =====

2. Consulenza per l'inserimento di comuni e o aziende in for-

ma singola o associata in reti nazionali e/o internazionali; =

3. Consulenza per l'inserimento di comuni e/o imprese singole

o associate in progetti nazionali o internazionali; =====

4. Assistenza tecnica per la partecipazione a fiere ed eventi

internazionali; =====

5. Organizzazione di convegni, congressi, incontri seminaria-

li ed altri eventi; =====

6. Consulenza per l'ottenimento delle certificazioni in ambi-

to turistico; =====

7. Supporto alla redazione, gestione e controllo di progetti

a valere su fondi pubblici; =====

8. Web Marketing. =====

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà

fruire di finanziamenti e contributi da Enti Pubblici e/o i-

stituzioni bancarie. =====

Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili atti-

ività riservate per legge a soggetti muniti di necessari tito-

li professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche

attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni caso la esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità. =====

La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. =====

La società può altresì assumere, non ai fini del collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. =====

La proprietà di eventuali brevetti rinvenienti da attività di ricerca legate a particolari commesse sarà regolamentata da opportuni contratti con i committenti. =====

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. =====

===== ART. 6) CAPITALE SOCIALE =====

Il capitale sociale è determinato in € 20.000,00 (euro venti-

mila) e potrà essere variato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge. =====

La partecipazione spettante a ciascun socio è proporzionale al conferimento effettuato. =====

Eventuali sovrapprezzi in denaro verranno imputati a riserva disponibile. =====

Possono essere conferiti in società, anche in sede di aumento di capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. =====

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. =====

Fatta eccezione per l'Università, ciascun socio si obbliga a prestare continuativamente la propria opera a favore della società per il conseguimento degli scopi sociali, fermo restando per i soci che siano dipendenti dell'Università, l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa nel rispetto delle norme vigenti in relazione al proprio status giuridico e alla partecipazione allo spin off. =====

===== ART. 7) AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE =====

Il capitale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti ovvero imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. =====

La relativa deliberazione dell'Assemblea dei soci dovrà essere adottata con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. =====

La comunicazione da parte dell' organo amministrativo che l'aumento mediante nuovi conferimenti può essere sottoscritto dovrà essere data a tutti i soci iscritti nel registro delle imprese mediante raccomandata A/R; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale sociale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso, il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. =====

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni rimaste inoplate; la parte dell'aumento di capitale che rimanga non sottoscritta da un o più soci potrà essere offerta a terzi, salvo che la decisione di aumento non abbia espressamente escluso tale possibilità e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis, terzo comma. =====

E' attribuita ai soci (salvo che nel caso di cui all'art. 2482 ter c.c.) la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, previo gradimento da parte dei soci stessi ai sensi del successivo articolo diciotto; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del

diritto di opzione, spetta il diritto di recesso ai soci dis-
senzienti. =====

In caso di aumento gratuito del capitale la percentuale di
partecipazione di ciascun socio resta immutata. =====

===== ART. 8) RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE =====

La riduzione del capitale sociale può essere eseguita anche
mediante liberazione dei soci dagli ultimi versamenti cui si
erano obbligati, ovvero, mediante rimborso ai soci delle quo-
te pagate, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo, entro i li-
miti previsti dal numero quattro dell'art. 2463 C.C. La ridu-
zione del capitale per perdite, ivi compresa quella al di
sotto del minimo legale, è regolata dagli articoli 2482/bis,
2482/ter e 2482/quater del Codice Civile. =====

I soci hanno, comunque, diritto ad ottenere dalla società,
dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'as-
semblea, copia di detti documenti. =====

Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite che
incidono sul capitale per oltre un terzo, spetta all'Univer-
sità degli studi di Bari il diritto di recesso con le moda-
lità di cui al successivo articolo nove. =====

===== TITOLO III =====

===== RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE =====

===== ART. 9) RECESSO =====

Il diritto di recesso spetta ai soci, nelle ipotesi indicate
dall'art. 2473 c.c., nonché a coloro che non abbiano consen-

tito all' aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi o per i quali sia sopraggiunta una impossibilità a prestare continuativamente la propria opera a favore della società, ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, del presente statuto. =====

I soci hanno, altresì, diritto di recedere dalla società, nell'ipotesi prevista dall'art. 2469, comma secondo c.c.; tuttavia tale diritto non potrà essere esercitato per il primo anno dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione. =====

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di un anno. =====

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R. spedita all'organo amministrativo entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima o nell'ipotesi di una causa diversa da deliberazione societaria, entro trenta giorni dalla sua conoscenza. =====

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. =====

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio, nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare. =====

All'Università è riconosciuto il diritto di recesso, oltre

che nelle ipotesi previste dal presente articolo, nel caso di modificazione delle clausole statutarie in tema di trasferibilità della partecipazione (articoli 13, 14, 15 del presente statuto), o in casi di modifica del disposto del successivo art. 17, nonché, comunque, in tutte le ipotesi di mutamento della compagine sociale. =====

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione determinato ed eseguito nei termini e con le modalità previste dall'art. 2473 c. c.. =====

===== ART. 10) ESCLUSIONE DEL SOCIO =====

L'esclusione del socio può avere luogo in caso di mancata esecuzione dei conferimenti dovuti, ai sensi dell'art. 2466 c.c.. =====

Può altresì essere escluso il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. =====

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi con la maggioranza di cui all'art. 2479

bis c.c.. =====

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza

diritto di voto. =====

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del successivo articolo 12, rimanendo preclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. =====

===== ART. 11) MORTE DEL SOCIO =====

Agli eredi, legittimi o testamentari, del socio defunto spetta soltanto la liquidazione della quota, secondo le modalità di cui al successivo articolo 12, a meno che i soci superstiti non acconsentano alla continuazione della società con gli eredi, trovando comunque applicazione quanto stabilito dal successivo articolo 15 in tema di gradimento. =====

In ogni caso gli aventi diritto alla successione del socio defunto dovranno comunicare le proprie generalità all'organo amministrativo. =====

In caso di più eredi i diritti sociali saranno esercitati da un loro rappresentante comune finché dura lo stato di comunione. =====

===== ART. 12) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA =====

La liquidazione della quota spettante al socio receduto, escluso o agli eredi del socio defunto dovrà avvenire a cura dell'organo amministrativo, nel termine e con le modalità previste dall'art. 2473 C.C. terzo e quarto comma, tenuto conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di

recesso o del decesso del socio ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. =====

Tale liquidazione si intenderà tacitamente accettata qualora gli aventi diritto non comunicino opposizione scritta, recapitata all'organo amministrativo medesimo entro trenta giorni.

===== TITOLO IV =====

**TRASFERIBILITA' DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE - PRELAZIONE -
GRADIMENTO - ESERCIZI DEI DIRITTI SOCIALI - DIVIETO DI**

===== CONCORRENZA =====

=== ART. 13) TRASFERIBILITA' DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE ===

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o per causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale e in ogni caso con il consenso dell'Università degli studi di Bari. =====

In caso di trasferimento a qualunque titolo delle quote i soci, tra cui l'Università, hanno diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta. In ogni caso, i soggetti proponenti la costituzione della società, afferenti all'Università degli studi di Bari, non pos-

sono cedere per almeno tre anni la loro partecipazione. =====

===== ART. 14) PRELAZIONE =====

Il socio che intende trasferire per atto tra vivi, a qualunque titolo, in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata A/R, all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità della cessione. =====

L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: =====

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con raccomandata A/R spedita (vale il timbro postale) entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; =====

b) l'organo amministrativo darà comunicazione al socio offerente - a mezzo raccomandata A/R da inviarsi (vale il timbro postale) entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - dell'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta e della data fissata per il trasferimento, che dovrà comunque avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione. =====

Il diritto di prelazione può essere esercitato esclusivamente per l'intera partecipazione offerta, pertanto se la prelazione è esercitata da un solo socio, la quota offerta dovrà essere acquistata per l'intero; ove all'acquisto concorressero, invece, più soci, la quota offerta si ripartirà in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascun concorrente. =====

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche in caso di trasferimento della nuda proprietà della partecipazione; spetta, altresì, in caso di trasferimento del diritto di opzione; è preclusa ai soci la cessione in pegno o garanzia volontaria della quota sociale. =====

La cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto espressa rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti i soci. =====

Ove nessuno dei soci esercitasse la prelazione, la quota potrà essere ceduta a terzi, con le modalità di cui al successivo articolo 15. =====

===== ART. 15) GRADIMENTO =====

Le partecipazioni sono trasferibili a terzi, a qualunque titolo, anche gratuito, previo gradimento espresso degli altri soci, tuttavia il relativo trasferimento sarà inefficace nei confronti della società che non provvederà all'iscrizione nel registro delle imprese dei soci, se non si saranno verificati

entrambi i seguenti eventi: =====

a) l'approvazione dei soci con le maggioranze e le modalità
infra specificate; =====

b) la esibizione, nel termine di quindici giorni decorrenti
dalla data di approvazione, del documento di trasferimento,
pienamente conforme nel prezzo e nelle condizioni, all'offer-
ta scritta documentata ai fini dell'esercizio della prelazio-
ne. =====

A tal fine, la proposta di trasferimento, contenente le gene-
ralità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione
da trasferire deve essere comunicata agli altri soci con rac-
comandata A/R. =====

La decisione sul gradimento deve essere adottata con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza as-
soluta del capitale sociale, dedotta la quota oggetto del
trasferimento che è comunque esclusa dal voto; in ogni caso
deve risultare il consenso espresso dell'Università degli
studi di Bari. =====

In caso non venga concesso il gradimento, né esercitata la
prelazione, al socio spetta il diritto di recesso. Il tra-
sferimento delle quote di partecipazione con particolari di-
ritti riguardanti l'amministrazione della società o gli utili
o con altri privilegi non attribuisce al cessionario tali
diritti o privilegi. =====

ART. 16) ESERCIZI DEI DIRITTI SOCIALI - DIVIETO DI CONCORRENZA



Salva diversa determinazione dello statuto o della deliberazione di aumento del capitale, le quote di partecipazione dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati, e nella stessa misura spettano ai soci i diritti sociali; tuttavia la quota detenuta dall'Università di Bari è postergata nella partecipazione alle perdite sociali rispetto a tutte le altre. =====

I soci non possono esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività concorrente con quella svolta dalla società. Tale divieto si estende anche alle attività meramente occasionali per Enti che svolgono attività in concorrenza con le iniziative dello spin off. =====

La valutazione dell'esistenza di conflitti di interesse è rimessa all'organo amministrativo. =====

Il divieto di concorrenza non impegna l'Università di Bari essendo incompatibile con la sua natura di Ente pubblico. =====

La società spin off non deve esercitare attività in concorrenza con quella svolta dai soci partecipanti, nonché in conflitto con quella svolta dalla struttura universitaria di afferenza dei soci proponenti. =====

La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dai soci a favore della società spin off non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente, sul mercato in situazioni analoghe, né può costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti

dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o pregiudizio nei confronti degli altri soci. =====

Il domicilio dei soci persone giuridiche, per tutti i rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese. Per i soci persone fisiche, il domicilio si intende quello risultante dalla residenza anagrafica. È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. =====

===== TITOLO V =====

=== AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA - GESTIONE E CONTROLLI ==

===== ART. 17) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' =====

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo 3 (tre) e massimo 7 (sette) membri, sempre in numero dispari; all'Università degli studi di Bari è riservata la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. =====


I componenti dell'organo amministrativo: =====

a) possono essere anche non soci; =====

b) non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; =====

c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina e, in mancanza di determinazione, fino a revoca o a dimissioni; =====

d) in caso di nomina a tempo indeterminato possono essere re-



vocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione; =====

e) sono rieleggibili; =====

f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.

c.; =====

g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390

c.c.. =====

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato: =====

PRESIDENZA =====

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci. =====

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. =====

AMMINISTRATORE DELEGATO =====

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca un Amministratore Delegato. =====

RIUNIONI =====

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica o da almeno due sindaci, se nominati. La convocazione è fatta con avviso raccomandato, fax o posta e-



lettronica, recapitata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione; soltanto in caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire almeno tre giorni prima ed il tal ipotesi anche a mezzo fax o posta elettronica. In quest'ultimo caso, gli avvisi dovranno essere spediti ai recapiti (indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica) espressamente comunicati dagli amministratori e che risultino da apposita annotazione nel libro decisioni degli amministratori. =====

La convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. =

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci se nominati. =====

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dall'Amministratore Delegato. =====

DELIBERAZIONI =====


Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. =====

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. =====

Il voto non può essere dato per rappresentanza. =====

VERBALIZZAZIONE =====

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il segretario,



anche tra persone estranee al Consiglio, attribuendone i relativi compiti. =====

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato con le modalità previste nel presente articolo o in sede di riunione del Consiglio. =====

===== ART. 18) POTERI DI GESTIONE =====

Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di gestione ordinaria e straordinaria, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente statuto riservano espressamente ai soci. In particolare è riservata all'assemblea dei soci, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, tutti o parte dei propri poteri ad Amministratore Delegato, che potrà essere anche lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====

===== Art. 19) CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI =====

Se per dimissioni o altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. =====

In tal caso gli amministratori restano in carica per la con-

vocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione

fino alla nomina dei successori. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine

ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo

è stato ricostituito. =====

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la mag-

gioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contra-

rio, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ri-

costituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministra-

tori. =====

La cessazione degli amministratori dall'Ufficio per qualsiasi

causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro

delle imprese a cura degli amministratori ovvero da parte del

Presidente del Collegio Sindacale ove nominato. =====

===== ART. 20) POTERI DI RAPPRESENTANZA =====

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Con-

siglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato, se

nominato e nei limiti della delega conferitagli. =====

===== ART. 21) CONTROLLO DEI SOCI =====

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto

di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli

affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti

di loro fiducia e a loro spese, libri sociali e documenti re-

lativi all'amministrazione. =====

===== ART. 22) CONTROLLO CONTABILE =====



Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del col-

leggio sindacale e se richiesto dall'Università di Bari la so-

cietà, attraverso decisioni assunte ai sensi dell'art. 2479

del c.c., provvederà alla nomina di un revisore unico. =====

Il revisore unico dovrà essere scelto fra gli iscritti nel

Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

Il revisore ha i poteri e i doveri di cui all'art. 2403 e

2403 bis del codice civile, ed esercita altresì il controllo

contabile di cui all'art. 2409ter c.c. =====

Il revisore dura in carica tre anni e potrà essere rieletto

per volontà dei soci. =====

Nei casi in cui è obbligatorio per legge i soci provvederanno

alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre membri

effettivi e da due supplenti soci o non soci; il Presidente

verrà nominato dai soci con la decisione di nomina del Colle-

gio stesso. =====

Tutti i sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sca-

dono alla data dell'approvazione del bilancio di chiusura del

terzo esercizio, rimanendo, tuttavia, dopo tale data, in ca-

rica fino al momento della ricostituzione del collegio. =====

I sindaci devono essere retribuiti per tutta la durata del

loro ufficio nella misura che verrà, di volta in volta, sta-

bilita dalla decisione dei soci all'atto della nomina. =====

Il collegio ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e

2403 bis del Codice Civile; allo stesso è affidato l'incarico

di esercitare anche il controllo contabile; pertanto il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro Istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. =====

La riunione può svolgersi anche con mezzi telematici e si considera validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti effettivi. Delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti. =====

Il verbale deve essere trascritto nell'apposito libro e deve, poi, essere sottoscritto da tutti i sindaci che abbiano partecipato alla decisione. =====

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme del Codice Civile che disciplinano il Collegio Sindacale nelle società per azioni (artt. 2397 ss.). =====


===== TITOLO VI =====

COMPETENZA DEI SOCI - DIRITTO DI VOTO - ASSEMBLEA - QUORUM

===== COSTITUTIVO - QUORUM DELIBERATIVO =====

===== ART. 23) COMPETENZA DEI SOCI =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione. =====



In ogni caso sono riservate alla loro competenza: =====

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; =====
- 3) la nomina e revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del Revisore; =====
- 4) le modificazioni dello statuto; =====
- 5) la determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione; =====
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. =====

===== ART. 24) DIRITTO DI VOTO =====

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro delle imprese. =====

Il diritto di voto è attribuito in misura proporzionale alla partecipazione. =====

===== ART. 25) ASSEMBLEA =====

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea, mediante avviso spedito ai soci otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risul-

tante dal registro delle imprese. =====


Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco dettagliato delle materie da trattare. =====

Detto avviso potrà anche contenere la previsione della seconda adunanza, per il caso che la prima non dovesse risultare valida, che non potrà, comunque, essere tenuta lo stesso giorno della prima. =====

L'assemblea sarà, comunque, valida anche se non convocata con le modalità di cui sopra qualora partecipino, in proprio o per delega, tanti soggetti che rappresentino l'intero capitale sociale e vi siano presenti anche i componenti l'organo amministrativo, il collegio sindacale se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. =====

In via subordinata amministratori e sindaci, possono non essere presenti, ma, in tal caso, devono, comunque, essere stati informati della riunione, e ciò dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale gli stessi dichiarino di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza od impedimento l'assemblea provvederà, di volta in volta, alla nomina del suo presidente. =====



Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti e la loro legittimazione a partecipare, ivi compresa la regolare iscrizione nel registro imprese, nomina un segretario, anche non socio per la redazione del verbale, salvo che questo non sia redatto da notaio. =====

Il presidente regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni, dispone per la redazione del verbale relativo che deve essere sottoscritto dallo stesso e dal segretario o dal notaio. =====

Detto verbale dovrà contenere, anche in allegato, l'identità dei presenti, la quota di partecipazione di ciascuno di essi, il risultato delle votazioni, specificando l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e le dichiarazioni di voto dei soci che ne facessero richiesta. =====

Il socio può farsi rappresentare, in caso di impedimento da un altro socio con delega scritta che dovrà essere conservata agli atti della società. =====

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. =====

Il socio persona giuridica può delegare la partecipazione all'assemblea ad un componente del Consiglio di Amministrazione della propria società. =====

Ad ogni socio potrà essere conferita una sola delega. =====

===== ART. 26) QUORUM COSTITUTIVO - QUORUM DELIBERATIVO =====

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati (anche a mezzo di semplice delega sottoscritta in calce allo stesso avviso di convocazione) tanti soci la cui partecipazione, calcolata come previsto al precedente articolo settimo, sesto comma, rappresenti almeno il 50% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. =====

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci la cui partecipazione rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale. =====


La modifica delle clausole inserite nell'atto costitutivo e nello statuto a tutela della partecipazione dell'Università degli Studi di Bari sono modificabili solo con il consenso della stessa Università. =====

===== TITOLO VII - BILANCIO E UTILI =====

===== ART. 27) BILANCIO =====

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno .
Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità. =====

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi dall'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centoottanta nei soli casi in cui la società sia tenuta alla redazione di un bilan-



MAC
cio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in quest'ultimo caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. =====

===== ART.28) UTILI =====

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Possono essere distribuiti soltanto gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. =====

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. =====

===== TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE =====

===== ART. 29) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE =====

In materia di scioglimento e liquidazione si applicano gli articoli 2484 e ss. c.c. =====

===== TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

===== ART. 30) CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

Le controversie che potessero sorgere fra la società, gli amministratori ed i soci, in dipendenza del presente statuto,



salvo quelle riservate alla competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, saranno decise da un arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. =====


L'arbitro giudicherà ex bono et aequo senza necessità di rigide procedure formali, sperando comunque un preliminare tentativo di amichevole composizione e provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti. =====

===== TITOLO X DISPOSIZIONE GENERALE =====

===== ART. 31) RINVIO =====

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia nonché al vigente "Regolamento per la costituzione di Spin-off dell'Università di Bari e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso" . =====

Firmato: Santamato Vito, Massari Fabrizio, Petrocelli Corrado, Gargano Olimpia, Galeone Antonio Nicola, Sportelli Luigi, Vignola Raffaele, Prota Antonio, Mantovani Mario, Di Rienzo Massimo, Ruggieri Giacomo, Daniela de Francesco Notaio. Vi è il sigillo. =====




Registrato a Taranto il 04/09/10 al n. 14023/1T

E' copia conforme all'originale che ha le prescritte

firme e di rilascio per uso..... *Armando*

Taranto, Add: 30 marzo 2011

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the circular notary seal.